

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**R O M A****RICORSO** nell'interesse dei Prof.ri:

Cognome	Nome	Codice Fiscale
Annunziata	Deborah	
Di Casola	Maria Teresa	
Di Taranto	Maria Rosaria	
Errico	Alessandra	
Fiocco	Carmelina	
Francavilla	Stefania	
Legname	Antonia Rosaria	
Mele	Teresa	
Milizia	Paola	
Orazzo	Maria Rosaria	
Ordan	Carolina	
Romano	Valeria Maria Grazia	
Rossi	Angela	
Ruocco	Luisa	
Schiano	Claudia	
Signore	Emanuela	
Terrana	Carmela	
Zichella	Lucia	

tutti rappresentati e difesi – giusta procure in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t.

NONCHÉ CONTRO CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI Francesco Di Girolamo, [REDACTED]
[REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); B) del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso *de quo* con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; C) dei verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ricorrenti; **D)** del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; **E)** dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; **F)** del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; **G)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; **H)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna; **I)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; **L)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; **M)** della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*; **N)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; **O)** delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018); **P)** del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; **Q)** del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); **R**) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); **S**) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; **T**) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; **U**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammessi allo svolgimento della prova orale;

CONSEQUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistente a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

FATTO

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

I ricorrenti sono tutti candidati ammessi al corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR o Ministero resistente) con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017, **(doc. 1)**), che hanno sostenuto la prova scritta computerizzata a seguito del superamento della prova pre-selettiva **(doc. 2)**.

Accadeva tuttavia che, svolta tale prova ed espletate le attività di correzione e valutazione degli elaborati, con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data, **(doc. 3)**), il Ministero resistente approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio finale, dal quale i ricorrenti risultavano illegittimamente esclusi.

Al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente giudizio, occorre preliminarmente illustrare le peculiari vicende amministrative che hanno interessato la tornata di reclutamento di cui è causa.

* * * * *

Con 3 agosto 2017 n 138 **(doc. 4)**, il Ministero resistente disciplinava il corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, definendo – per quanto rileva in questa sede – i contenuti delle prove, le relative modalità di svolgimento nonché i punteggi minimi per il superamento della selezione.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, l'atto regolamentare in questione stabiliva che «*Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una **prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale***» (art. 9).

Per quanto concerne la prima prova scritta, poi, veniva precisato che «*1. **La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera** di cui al comma 3. 2. **I cinque quesiti a risposta aperta** vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni*

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.

3. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. **4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo»** (art. 10).

In ordine alla valutazione delle prove, soprattutto con riferimento alla prova scritta, il DM n. 138/2017 cit. stabiliva che *«1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti. 2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ciascuna dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale (...)» (art. 12).

Veniva quindi irragionevolmente stabilito che il candidato avrebbe avuto accesso al colloquio finale soltanto se avesse conseguito un punteggio superiore ad una soglia ben superiore alla sufficienza aritmetica, ossia 70/100.

Infine, la richiamata disciplina regolamentare prevedeva che l'attività di redazione dei quesiti a risposta aperta ed a risposta chiusa, nonché di predisposizione dei quadri di riferimento in base ai quali costruire e valutare tutte le prove, sarebbe stata affidata ad un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti del settore e nominato dal Ministero resistente (art. 13).

* * * * *

Con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 1259 cit. veniva quindi indetta la prima tornata del corso-concorso in questione.

In merito alla prova scritta, la *lex specialis* statuiva che «1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. **La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.** 3. **Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale**

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. 6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

*scritta. 10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. **Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.** 13. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. **I candidati non possono portare** carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. **Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana.** Il concorrente che contravviene alle suddette*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 14. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 15. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi» (art. 8).

* * * * *

Come rilevato in fatto, i ricorrenti venivano ammessi a sostenere le prove concorsuali a seguito del superamento dei tests preselettivi.

Con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018, (**doc. 5**), il Ministero resistente comunicava la data per l'espletamento della prova scritta, fissata per il giorno 18 ottobre 2018, nonché alcune indicazioni generali per seguire correttamente la specifica modalità computerizzata all'uopo predisposta.

Al riguardo, veniva precisato che nel giorno in questione sarebbe stato reso disponibile il download dell'applicativo (software) da installare sulle single postazioni presenti nelle aule dedicate e sarebbe stato altresì pubblicato il file .pdf contenente codici personali anonimi che ciascun candidato avrebbe dovuto estrarre. Venivano quindi descritte analiticamente le singole operazioni necessarie all'espletamento della prova.

In estrema sintesi, il candidato avrebbe dovuto dapprima inserire il proprio codice personale per sbloccare la postazione e, successivamente, inserire "la parola chiave di accesso/inizio della prova", pubblicata dal Ministero resistente alle 9.55 del medesimo giorno al fine di assicurare il contestuale avvio delle operazioni in tutte le sedi concorsuali.

Veniva poi chiarito che *«Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo. Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo. Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento. Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla»*.

13

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni evidenza, le suddette modalità erano inevitabilmente suscettibili di pregiudicare l'anonimato della prova, dal momento che l'associazione tra l'elaborato svolto e il candidato avveniva alla presenza e sotto la diretta vigilanza dei Responsabili d'aula che, quindi, conoscendo l'abbinamento tra dati anagrafici e codice numerico e potendo finanche risalire alla postazione informatica, erano certamente nelle condizioni di individuare la prova di ciascun candidato.

Gli elaborati sarebbero poi stati salvati con file BAC sul computer e, una volta chiuso l'applicativo, trasferiti su una chiavetta USB per poter essere acquisiti su una postazione centralizzata d'aula, da cui sarebbero stati poi caricati sul portale <https://concorsodirigentiscollastici.miur.it>, gestito dal CINECA per la conservazione delle prove e la conseguente messa a disposizione delle Commissioni esaminatrici ai fini della valutazione.

* * * * *

In data 12 ottobre 2018, il MIUR pubblicava sul proprio sito istituzionale le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta computerizzata (**doc. 6**), accompagnate da un video-tutorial esplicativo inserito sulla piattaforma youtube.it Vale sin d'ora evidenziare, ma il profilo sarà affrontato *funditus* nei motivi di ricorso, che il software utilizzato risultava essere identico a quella già impiegato in occasione del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, bandito nel 2016, riportando le medesime criticità e disfunzioni nella gestione informativa della prova che codesto ecc.mo Tribunale ha ritenuto essere causa viziante della procedura

selettiva con sentenza passata in giudicato (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 16 febbraio 2017 n. 2513). Ma sul punto sia consentito rinviare *infra*.

* * * * *

In data 17 ottobre 2018, poi, il MIUR pubblicava i quadri di riferimento (**doc. 7**) elaborati dal Comitato tecnico-scientifico che definivano le modalità di formulazione ed i possibili contenuti dei quesiti a risposta aperta (attinenti alle aree tematiche previste dal bando concorsuale) ed a risposta chiusa (relativi alla lingua straniera prescelta da candidato), indicando le fonti bibliografiche e sitografiche da cui sarebbero state estratte le domande.

Con il medesimo atto, poi, venivano altresì indicati i criteri di valutazione dei quesiti a risposta aperta che, tuttavia, risultavano genericamente articolati per macro-parametri (Coerenza e pertinenza; Inquadramento normativo; Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto; Correttezza logico-formale), con corrispondente attribuzione del punteggio massimo ma senza indicazione degli elementi ponderali per la graduazione del giudizio. In merito, ai quesiti a risposta chiusa, invece, non venivano previsti criteri di valutazione, in ragione della circostanza che la risposta corretta poteva essere una soltanto.

* * * * *

Inopinatamente, a causa di eccezionali eventi meteorologici, il Comune di Sassari disponeva con ordinanza sindacale la chiusura di tutte le scuole e gli edifici pubblici per il giorno 18 ottobre 2018, impedendo così l'espletamento della prova scritta.

Il Ministero resistente, quindi, informava i candidati della Regione Sardegna circa il rinvio della loro prova a data da destinarsi (**doc. 8**); con successiva comunicazione del 30 ottobre 2018, poi, precisava che l'avviso della data di fissazione dell'ulteriore prova sarebbe stata pubblicata sulla GURI, come previsto dalla *lex specialis* (**doc. 9**).

Nelle more, tuttavia, la procedura concorsuale aveva ugualmente corso nelle altre sedi regionali, sicché i candidati affrontavano la prova estratta (B) tra quelle predisposte (**doc. 10**).

Le operazioni selettive, invero, si caratterizzavano per numerose irregolarità, disfunzioni organizzative e palesi disparità di trattamento derivanti dalla diversa gestione da parte dei Responsabili d'aula: ma sul punto, sia consentito ancora una volta rinviare ai motivi di ricorso.

* * * * *

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018 (**doc. 11**), il MIUR informava i candidati della Regione Sardegna che la data per l'espletamento della prova scritta loro riservata si sarebbe svolta il giorno 13 dicembre 2018.

Accadeva poi che, con successiva comunicazione del 6 dicembre 2018, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (**doc. 12**), il MIUR precisava che *«Nella stessa data, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato, con cui è stata disposta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, potranno sostenere la prova*

scritta nelle sedi appositamente individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e che saranno pubblicate sul sito internet del predetto U.S.R. e del Ministero».

Come noto, infatti, la tornata concorsuale di cui è causa era stata interessata da un vasto contenzioso giudiziario promosso con ricorsi collettivi da docenti che avevano impugnato la definizione dei requisiti di ammissione, ritenuti illegittimi e irragionevolmente escludenti. Con numerosi provvedimenti cautelari, quindi, il Consiglio di Stato aveva disposto l'ammissione con riserva di un consistente novero di candidati che, pertanto, potevano sostenere direttamente la prova scritta, pur non avendo espletato i test preselettivi.

* * * * *

In data 12 dicembre 2018, il MIUR pubblicava i quadri di riferimento (**doc. 13**) inerenti a tale ulteriore prova scritta.

Nonostante lo slittamento della seduta d'esame di ben due mesi e il notevole ampliamento della platea dei candidati in virtù delle ordinanze cautelari *medio tempore* intervenute, i suddetti quadri erano assolutamente identici a quelli relativi alla prova ordinariamente svolta nelle altre Regioni.

Non era infatti rinvenibile una, seppur minima, differenziazione nei contenuti, nella modalità di costruzione dei quesiti, né tanto meno venivano indicate distinte fonti bibliografiche o sitografiche; allo stesso modo, risultavano del tutto sovrapponibili anche i criteri di valutazione definiti per la formulazione dei giudizi.

In altri e più chiari termini, il Ministero resistente non adottava alcun accorgimento, invero doveroso, per poter garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*.

Con ogni evidenza, infatti, i candidati ammessi a partecipare alla “seconda sessione” non solo avevano potuto beneficiare un lasso temporale ulteriore tutt’altro che esiguo (si ripete, pari a ben due mesi) per prepararsi, ma avevano potuto già conoscere la tipologia di prova, essendo stati pubblicati sia i quesiti sottoposti nella prima sessione che quelli non estratti. Non solo: essi erano stati altresì resi edotti con largo anticipo dei parametri che avrebbero orientato la Commissione esaminatrice nella correzione, sicché erano nelle condizioni di poter meglio orientarsi nella stesura dei propri elaborati.

In tal modo, quindi, si era finito per attribuire a tali candidati un deciso e non giustificabile vantaggio competitivo.

Ad ogni modo, le operazioni selettive venivano svolte ed i candidati affrontavano la prova estratta (C) tra quelle predisposte (**doc. 14**)

* * * * *

In data 25 gennaio 2019 la Commissione esaminatrice nominata con decreto direttoriale prot. n. 1105 del 19 luglio 2018 (**doc. 15**) si riuniva in seduta plenaria integrata con i rappresentanti delle Sottocommissioni e, con verbale n. 3 (**doc. 16**) provvedeva alla validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, all’approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e

dei modelli di verbale di correzione, nonché ad individuare le sedi per le operazioni di correzione in ciascun ambito regionale.

In particolare, per quanto concerne i quesiti in lingua straniera la correzione veniva automaticamente effettuata dal *software* con inserimento nel sistema della risposta “corretta”, che tuttavia non erano esplicitate nel verbale. Senza poi dire della scelta irragionevole di procedere alla correzione dei quesiti privi di margini valutativi prima della valutazione dei quesiti ove massima era la discrezionalità della Commissione esaminatrice.

Sul punto, peraltro, occorre sin d’ora evidenziare che i modelli approvati non garantivano la trasparenza delle operazioni di correzione: in primo luogo, la griglia di valutazione indicava un unico “descrittore”, attestato sulla *performance* di livello più elevato, per ciascun “indicatore”, benché fosse prevista una graduazione nell’assegnazione del punteggio sulla base di una scala di riferimento articolata su quattro livelli.

Inoltre, il format del verbale di correzione delle prove scritte che ciascuna Sotto-Commissione avrebbe dovuto utilizzare non riportava nel dettaglio i punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione, suddiviso nei diversi “indicatori”, sicché ne risultava minata la trasparenza dei giudizi a fronte di un grave e conclamato *deficit* motivazionale, tenuto conto che non era possibile ricostruire precisamente l’*iter* logico seguito.

Ad ogni modo, la correzione dei quesiti a risposta aperta veniva effettuata dalle singole Sotto-Commissioni, la cui composizione variava costantemente a fronte di

rinunce e/o decadenze, come ben si evince dai plurimi decreti di rettifica nelle more pubblicati sul sito istituzionale del MIUR (**doc. 17**).

Il Ministero resistente, tuttavia, non si curava di comunicare le modalità tecniche utilizzare per l'assegnazione dei singoli elaborati alle Sotto-Commissioni, che sarebbe dovuta avvenire in base ad un criterio "randomico": a differenza delle precedenti tornate, quindi, l'attività di correzione non sarebbe stata ripartita tra le singole sedi regionali, ma ogni organo valutativo avrebbe dovuto esaminare compiti provenienti indistintamente da ogni regione.

In data 26 marzo 2019, quindi, venivano svolte le operazioni di scioglimento dell'anonimato alla presenza dei componenti del Nucleo dei Carabinieri assegnati al Ministero che provvedevano alla relativa verbalizzazione (**doc. 18**).

Pur prescindendo dall'incompetenza del suddetto Corpo rispetto ad un'attività invero riservata ai funzionari del Ministero resistente, vale comunque osservare che la verbalizzazione era incompleta, non dando atto espressamente dell'integrità degli "scatoloni" e dei plichi ivi inseriti, ove vi erano le buste internografate contenenti i moduli anagrafici e i codici personali, salvo solo il generico (e chiaramente insufficiente) rilievo che nessuno aveva mosso contestazioni.

* * * * *

Con il già richiamato decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, quindi, il MIUR approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso-concorso in parola, dal quale risultavano esclusi i ricorrenti.

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Pertanto, con atti regolarmente trasmessi (**doc. 19**), essi esercitavano le facoltà riconosciute dagli artt. 22 ss. della L. 22 agosto 1990 n. 241, chiedendo di accedere agli atti concorsuali e di avere copia della prova sostenuta, dei verbali di correzione, dei verbali d'aula e di ogni altro atto relativo alla procedura in questione.

A fronte di conclamate e oggettive anomalie riscontrate nel corso dell'*iter* procedurale, oltre duecento candidati esclusi – tra i quali i ricorrenti – presentavano un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (**doc. 20**), segnalando dubbi e perplessità relativi all'espletamento della selezione.

Con nota direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 18824 del 19 aprile 2019 (pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, (**doc. 21**), il MIUR comunicava che avrebbe reso disponibili sulla piattaforma informatica l'elaborato, la scheda di valutazione ed il verbale relativo alla correzione del compito di ciascun candidato a partire dall'8 maggio 2019, riservandosi di trasmettere copia degli ulteriori atti (verbali d'aula, schede anagrafiche sottoscritte, ecc.) in un successivo momento e “compatibilmente” con le esigenze di definizione della procedura concorsuale.

* * * * *

In data 9 maggio 2019, pertanto, i ricorrenti potevano acquisire copia degli elaborati, del verbale della Commissione relativo alla correzione delle prove, nonché della griglia di valutazione contenente l'attribuzione dei punteggi assegnati (**doc. 22**), che confermavano le perplessità paventate dai candidati in ordine alla regolarità delle operazioni concorsuali.

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, essi potevano avvedersi che non erano state memorizzate tutte le risposte effettivamente fornite ed inserite nel *software* durante la prova, dal momento che il sistema informatico non aveva salvato quanto essi stavano scrivendo al momento dell'arresto del computer alla scadenza del termine.

Invero, la mancata memorizzazione nell'elaborato anche di tale risposta ha impedito ai ricorrenti di accedere al prosieguo delle operazioni selettive, dal momento che la valutazione anche di tale quesito avrebbe sicuramente consentito di superare la soglia minima di punteggio (70/100).

Secondo la *lex specialis*, infatti, per ogni quesito la Commissione esaminatrice aveva a disposizione sino a 16 pt., e, tenendo conto delle capacità e competenze dimostrate con riferimento alle risposte memorizzate nonché utilizzando un canone ordinario di ragionevolezza, l'attribuzione dell'ulteriore punteggio anche per la risposta fornita e non salvata nel sistema avrebbe senz'altro comportato il conseguimento dell'idoneità.

Ma sul punto sia consentito rinviare al motivo di ricorso sub M).

* * * * *

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ricorrono i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, siccome irrimediabilmente illegittimi per i seguenti

MOTIVI

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

**I° MANCATA MEMORIZZAZIONE DELLE RISPOSTE FORNITE DAI CANDIDATI -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Violazione a falsa applicazione del principio del "soccorso istruttorio".
Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure
concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.**

In primo luogo va eccepito che l'esito negativo della prova sostenuta dai ricorrenti è stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del *software* che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico delle risposte fornite dai candidati.

Invero, le previsioni della *lex specialis* ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottati dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così la possibilità di concentrarsi sull'espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell'arresto del sistema informatico.

In tal senso, infatti, l'art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che «*La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*». La formulazione letterale non poteva ingenerare alcun equivoco, laddove assegnava al *software* il compito di governare il procedimento per quanto riguarda

sia il rispetto dei tempi (“interrompe la procedura”) che la memorizzazione dell’elaborato (“acquisisce definitivamente le risposte”).

In estrema sintesi, queste erano le modalità tecniche di espletamento della prova computerizzata previste dalla disciplina concorsuale e comunicate anche da una schermata di istruzioni (da poter leggere in soli tre minuti) proposta inizialmente dal sistema informatico prima dell’avvio delle attività: il candidato, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo avrebbe dovuto utilizzare la funzione “conferma e procedi” digitando l’apposito pulsante; avrebbe poi potuto tornare alle risposte precedenti attraverso un’apposita funzione di riepilogo, eventualmente cancellando quelle errate (mediante il pulsante “cancella risposta”) e ripetere l’operazione di inserimento della risposta mediante la funzione “conferma e procedi”; infine, una volta spirato il tempo concesso, il candidato avrebbe dovuto attendere l’intervento dell’operatore tecnico d’aula per la formalizzazione della conclusione della prova (*«Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula»*).

Inopinatamente accadeva che, contrariamente a quanto indicato anche dai Comitati di Vigilanza e dai Responsabili Tecnici, una volta decorsi i 150 minuti assegnati il sistema si interrompeva automaticamente: in altri e più chiari termini il software si chiudeva non consentendo più di visualizzare sullo schermo la prova espletata. Solo all’esito della pubblicazione degli elaborati corretti, i ricorrenti potevano avvedersi che la piattaforma informatica non aveva memorizzato alcune risposte date.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ogni evidenza, le dedotte modalità tecniche hanno comportato un chiaro pregiudizio ai candidati che, confidando legittimamente nella possibilità di impiegare tutto il tempo assegnato, si erano concentrati sul compito. In modo del tutto irragionevole, pertanto, l'ausilio dello strumento tecnologico, lungi dal produrre la semplificazione del procedimento concorsuale, costituiva un fattore di sviamento e complicazione.

Ed infatti non solo il programma non prevedeva il salvataggio automatico della prova, ma neanche era prevista un'apposita funzionalità espressamente destinata all'univoco scopo di memorizzare le risposte fornite (ad esempio con un pulsante denominato "salva", al pari di quanto avviene in tutti i *software* informatici).

La lacuna in questione determinava la vanificazione degli sforzi compiuti dai candidati, non consentendo di recuperare quanto effettivamente scritto nel tempo assegnato.

Come è noto, su analoga questione ha già avuto modo di pronunciarsi codesto ecc.mo Tribunale in occasione del concorso ordinario di reclutamento dei docenti. In detta procedura, infatti, il Ministero resistente aveva utilizzato una piattaforma informatica ed un *software* strutturati con le stesse modalità tecniche di elaborazione ed acquisizione della prova computerizzata. Il *layout* e le funzionalità erano assolutamente identiche a quelle con le quali si sono dovuti cimentare gli odierni ricorrenti.

Orbene, con sentenza ormai passata in giudicato è stato chiarito che «(...) *le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi"*

per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 febbraio 2017 n. 2513).

E' assolutamente paradossale che, a fronte di un chiaro pronunciamento giudiziale sull'illegittimità del sistema informatico già utilizzato per una prova concorsuale, il Ministero resistente abbia nuovamente fatto ricorso ad un *software* che presentava i medesimi vizi dovuti a funzionalità irragionevoli, contraddittorie e fuorvianti.

In tal senso, non è dato comprendere quale sia l'ostacolo tecnico o la ragione giuridica che abbia impedito al Ministero resistente di adeguare il programma informatico aggiungendo un mero salvataggio automatico ovvero la previsione di una funzionalità manuale per memorizzare la prova.

Ma vi è di più. Si consideri che il sistema non prevedeva neanche la possibilità di stampare un *report* finale sui quesiti ai quali era stata data risposta, sicché il candidato non poteva avere contezza dei dati effettivamente registrati nel file; solo al momento della pubblicazione degli elaborati corretti essi hanno potuto notare il contestato mancato inserimento di tutto quanto realmente scritto nel corso della prova computerizzata.

Orbene, le dedotte lacune della piattaforma informatica hanno chiaramente integrato una patente violazione del principio del cd. "soccorso istruttorio", sancito dall'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che riveste un'importanza notevole proprio nei

procedimenti telematizzati, ove la determinazione amministrativa è frutto di un'operazione automatica di un sistema computerizzato.

Si tratta di un principio la cui portata è stata ben chiarita dalla giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale rispetto alle procedure concorsuali telematizzate (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 gennaio 2019 n. 551).

Del resto, da ultimo, proprio con riferimento alla selezione di cui è causa, è stato affermato che «(...) *nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti"* (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui "nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza,

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 10 maggio 2019 n. 5867).

Pertanto, va rimarcato come il *modus operandi* seguito dal Ministero resistente si ponga altresì in stridente contrasto con gli obblighi inderogabili di conservazione dei documenti, atti e/o provvedimenti inerenti all’esercizio delle funzioni amministrative, e ciò anche con riferimento ai documenti informatici.

In tal senso, l’art. 51 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (recante Codice dell’Amministrazione digitale) esprime un principio cardine ed inderogabile laddove statuisce che «Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a

garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture».

Sul punto, infatti, è stato affermato in giurisprudenza che «(...) l'amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire “i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare)» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016 n. 8312).

Ne deriva, quindi, l'illegittimità della prova, dal momento che la valutazione delle risposte non memorizzate avrebbe verosimilmente consentito ai ricorrenti di superare la soglia di idoneità prevista dalla *lex specialis*.

* * * * *

II° INIDONEITÀ DEL SOFTWARE - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

30

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Anche alla luce delle argomentazioni che precedono, appare evidente che il *software* adottato dal Ministero resistente si è rivelato inidoneo a gestire il concorso *de quo*, anche per le ragioni tecniche illustrate che hanno determinato gravi disagi ai candidati, ostacolando la regolarità della procedura e quindi minando l'efficacia della selezione posta in essere.

Occorre evidenziare, difatti, che il *layout* (ossia la veste grafica) del programma era strutturato in modo tale che, nel campo ove inserire la risposta al quesito, il testo venisse mostrato su un unico rigo, per una lunghezza massima fino a 250 caratteri (quando in una normale schermata a video non compaiono mai più di 80 caratteri, sic!).

Tale circostanza ha imposto ai candidati di scorrere continuamente la pagina in senso orizzontale per poter leggere quanto scritto, con un chiaro dispendio di tempo oltre che con un evidente difficoltà nell'avere una visione complessiva della risposta.

Inoltre, va rimarcato come non solo la veste grafica ma anche le funzioni del programma che i candidati hanno dovuto utilizzare differissero profondamente dal *tutorial* pubblicato sulla piattaforma informatica del Ministero resistente e da quanto specificato nelle indicazioni operative.

In particolare, la schermata riepilogativa proposta presentava invertite le indicazioni cromatiche dei pulsanti relativi ai quesiti cui era stata data risposta (che avrebbe dovuto avere colore rosso) e di quelli ove il candidato non aveva inserito alcun elaborato (che avrebbe dovuto avere colore azzurro).

La differenza ha chiaramente disorientato i candidati, creando incertezza sulla completezza della propria prova e così comportando un ingiustificato dispendio di tempo, invero già scarso.

* * * * *

III° VIOLAZIONE DELL'UNICITÀ PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 2 della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio della concentrazione, unicità e contemporaneità delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Come rilevato in fatto, il procedimento selettivo di cui è causa è stato invalidato da una manifesta e conclamata violazione delle regole concorsuali, ed in particolare dei principi di concentrazione e unicità della prova scritta, dal momento che è stato profondamente alterato il corretto andamento delle operazioni a causa della fissazione di due distinte sessioni d'esame (ordinaria di ottobre 2018 e straordinaria di dicembre 2018).

Invero, l'art. 8, co. 2 della *lex specialis* prevedeva che «*La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*». La clausola in parola era

32

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

chiaramente diretta a semplificare la procedura al fine di garantire la celerità di tale fase mediante l'utilizzazione di strumentazioni informatiche che avrebbero consentito a tutti candidati di affrontare contestualmente la prova d'esame.

E' evidente, infatti, che le moderne tecnologie facilitano l'attuazione delle selezioni concorsuali e, se correttamente utilizzate, possono assicurare ai candidati condizioni uniformi nello svolgimento della prova.

La disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, che è posto a tutela dei principi di imparzialità e *par condicio* in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento.

In tal senso, come noto, costituisce un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «*La contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della "concorsualità", quale modulo efficiente ed imparziale di coloro che risultino i migliori in un dato momento storico e alle medesime condizioni di espletamento delle prove e di valutazione delle stesse*» (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 2155).

Di contro, le deroghe a tale *regula iuris* sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della *par condicio* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II *ter*, 29 novembre 2010, n. 34411; TAR Lombardia, Brescia, 16 luglio 2003, n. 1096).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In altri e più chiari termini, lo svolgimento delle prove in giorni diversi è ammesso in casi eccezionali purché le condizioni siano omogenee tra i candidati, soprattutto per quanto concerne il livello di difficoltà della prova.

Orbene, nella vicenda di cui è causa nulla di tutto ciò è avvenuto.

Come rilevato in fatto, lo slittamento della prova nella regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari.

Il Ministero resistente, quindi, non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione: ipotesi senz'altro percorribile in quanto non determinava alcuna difficoltà stante il carattere computerizzato della prova.

Inspiegabilmente e del tutto immotivatamente, invece, veniva decisa la proroga delle operazioni per un'unica regione.

Ma non solo. La sessione aggiuntiva veniva fissata non entro pochi giorni ma addirittura a distanza di ben due mesi dalla conclusione delle operazioni originarie. Si tratta, all'evidenza, di un lasso temporale assolutamente irragionevole ed ingiustificato, dal momento che non vi era alcuna plausibile esigenza organizzativa che potesse richiedere uno slittamento così lungo nell'approntamento di una seconda data per lo svolgimento della nuova prova.

Ma vi è di più. Va rimarcato che il suddetto lasso temporale è finanche risultato essere decorso invano, tenuto conto che il Ministero resistente non si è preoccupato

in alcun modo di differenziare i contenuti della prova al fine di garantire un pari livello di difficoltà.

Alla luce della documentazione versata agli atti, infatti, è indiscutibile che i quadri di riferimento delle due prove sono del tutto identici, anche per quanto attiene alla bibliografia ed alla sitografia indicata per lo studio delle materie di esame.

Inoltre, anche la strutturazione dei quesiti non ha presentato alcun seppur minimo segno di distinzione, dal momento che i quesiti sono stati articolati negli stessi termini rispetto a quelli sottoposti in occasione della prima sessione d'esame.

Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova.

Non è un caso, quindi, che nella regione Sardegna siano stati numerosi gli ammessi al prosieguo delle operazioni concorsuali, tenuto conto che è risultata idonea complessivamente una quota pari al 60%, a dispetto di una media nazionale attestata intorno a circa il 30%.

In ragione di quanto esposto, ne deriva la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati siccome assunti in patente violazione dei principi basilari di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

* * * * *

IV° VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 13 ss del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* fra i candidati. Violazione delle regole concorsuali. Violazione del principio dell'anonimato delle prove concorsuali. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le impugnate operazioni concorsuali sono altresì affette da un insanabile vizio di legittimità in quanto sono frutto di una modalità informatica di svolgimento della prova e di successiva correzione da parte delle Commissioni esaminatrici che non ha garantito il rispetto del principio di anonimato.

In tal senso, sia la piattaforma predisposta dal Ministero resistente che la stessa organizzazione della sessione d'esame hanno determinato uno scambio di flussi informativi "aperto" che consentiva potenzialmente di individuare l'elaborato di ciascun candidato.

Come rilevato in fatto, la *lex specialis* prevedeva l'espletamento di una prova scritta computerizzata articolata su 5 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame e su 2 quesiti di lingua a risposta chiusa.

In tal senso, l'art. 8 del bando concorsuale chiariva che *«(...) i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla*

quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova».

Le indicazioni generali diramate dal Ministero resistente per chiarire le modalità di svolgimento di tale sessione d'esame, poi, veniva tra l'altro precisato che *«Dopo le operazioni di riconoscimento e prima dell'avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali: • Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (...); • Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; • Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; • Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (...); • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula per procedere nuovamente all'inserimento del proprio codice personale anonimo; • Al termine della prova scritta, quindi, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo; • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento; • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

consegnata all'atto della registrazione e la sigilla; • Il responsabile tecnico d'aula esegue la procedura per raccogliere i file criptati contenenti gli elaborati svolti e li carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it>; • In particolare, il responsabile tecnico d'aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad "eseguire il backup del test" selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra "backup eseguito correttamente" procede a chiudere l'applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa; • Successivamente, il responsabile tecnico d'aula carica sul sito <https://concorsodirigentiscolastici.miur.it> tutti i file criptati presenti nella chiavetta USB; • In particolare, cliccando sul bottone di upload dei risultati verrà visualizzata la finestra da cui selezionare la sorgente dei risultati (chiavetta USB) e dovrà caricare tutti i file .BAC; • In questo modo gli elaborati dei candidati saranno messi a disposizione della commissione esaminatrice per la successiva fase di correzione (...).

Questi i momenti essenziali della procedura informatizzata elaborata per "anonimizzare" la prova ed al contempo consentire in un successivo momento (solo dopo la correzione) l'abbinamento al candidato.

Pur tuttavia il sistema delineato ha presentato evidenti e gravissime lacune non garantendo la trasparenza e l'imparzialità della procedura.

In primo luogo, basti considerare che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal

candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l'applicativo (*software*) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

Ma non solo. Il suddetto codice veniva impresso sul file BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l'elaborato ivi contenuto. Il suddetto file, infatti, veniva acquisito sul computer del Comitato d'Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente "lette" sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale all'uopo istituito.

Pertanto si consideri che, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri file di backup (Backup Format) e contraddistinguendo la tipologia creata da una determinata *software house* (Avantrix); di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

Ne deriva che il sistema, per come predisposto, non garantiva l'anonimato della prova nella doverosa gestione di flussi informativi estremamente complessi, siccome articolati in momenti diversi e con la partecipazione di numerose figure coinvolte nel trattamento del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del candidato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione.

In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, le occasioni di disvelamento dell'anonimato erano potenzialmente numerose, stante la conoscibilità del codice personale e la sua agevole associabilità al candidato.

Ne deriva quindi la chiara violazione dei canoni fondamentali di utilizzo delle tecnologie informatiche, come definiti dall'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale, a mente del quale *«Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (...)»*.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, le operazioni di scioglimento dell'anonimato poste in essere in data 27 marzo 2019 dal Ministero resistente con il

supporto del Nucleo dei Carabinieri assegnato assumono la connotazione di un mero e formalistico adempimento, tenuto conto che la astratta possibilità di divulgazione del codice personale aveva comunque potuto già mettere i membri delle Sotto-Commissioni nella condizione di poter individuare ogni prova concorsuale.

Come noto, nella recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tribunale è stata affermato che *«La specifica disciplina contenuta nell'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994 riguarda lo svolgimento delle prove scritte e non si estende alle prove che vengono eseguite con modalità differenti, con sistemi di selezione automatizzati. In tal caso, non è necessario il rispetto delle formalità previste dal D.P.R. n. 487 del 1994, ma è sufficiente che sia garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 novembre 2018, n. 10731).

Ciò non di meno, la mancata diretta applicazione degli specifici adempimenti previsti dalla fonte regolamentare (conformati allo svolgimento della prova in forma scritta) non significa affatto che i principi generali di cui costituiscono espressione non debbano comunque essere attuati, seppur adattando le garanzie alla modalità informatiche.

In tal senso, infatti, costituisce *ius receptum* che *«Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica*

amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina un'illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. Mutuando la antica terminologia penalistica, si può affermare che la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporti una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2017, n. 2377).

Orbene, da quanto emerge, non vi è prova che il codice anonimo estratto dal candidato in occasione della prova fosse effettivamente protetto e reso segreto alla Commissione esaminatrice, ovvero che il file contenente la prova fosse criptato, perché le modalità telematiche di per sé non offrivano tale garanzia a differenza di

quanto avviene con gli adempimenti imposti dall'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per le prove svolte in forma scritta.

In definitiva, quindi, la potenziale individuabilità dell'elaborato inficia inevitabilmente le operazioni selettive impugnate.

* * * * *

V° INCOMPLETEZZA DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8 della *lex specialis*.

La griglia elaborata, tuttavia, si dimostrava inadatta a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni, in quanto oltre modo generica per quanto attiene alla disamina dei quesiti a risposta aperta.

In particolare, vale evidenziare che ciascuno dei quattro criteri previsti dai Quadri di riferimento elaborati dal Comitato tecnico-scientifico ex art. 13 del Regolamento (ossia Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esaustività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) veniva a sua volta distinto in diversi “indicatori” che ne specificavano l’oggetto di analisi.

Le Sotto-Commissioni, quindi, avevano a disposizione una “scala di riferimento” per l’assegnazione dei punteggi, articolata in quattro livelli di giudizio, ma tuttavia priva dell’indicazione di descrittori analitici per ciascun elemento ponderale.

Come si evince dalla griglia approvata, infatti, è presente un unico descrittore attestato sulla *performance* di livello più elevato e pertanto adatto chiarire la motivazione soltanto con riferimento al punteggio massimo attribuibile, risultando però insufficiente a chiarire il valore degli altri elementi ponderali.

Ne deriva che l’assegnazione dei punteggi risulta essere priva di qualsiasi criterio di oggettivizzazione, rendendo così arbitrario e non intellegibile il giudizio espresso dalle singole Sotto-Commissioni in assenza di parametri certi e chiari da parte della Commissione centrale.

A dimostrazione della genericità della griglia utilizzata, basti considerare quanto diversamente avvenuto nella Provincia Autonoma di Trento (**doc. 23**), laddove – sempre con riguardo al corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – la Commissione esaminatrice si è dotata di una griglia di valutazione, analiticamente dettagliata mediante una definizione precisa ed inequivoca del giudizio

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

corrispondente a ciascun elemento ponderale (a titolo esemplificativo “non adeguata”, “parziale”, “sufficiente”, ecc.).

La genericità della griglia di valutazione ha quindi ingenerato una patente disomogeneità dei giudizi.

Si pensi che addirittura alcune Sotto-Commissioni hanno ritenuto di poter liberamente “interpretare” l’indicazione fornita dalla Commissione centrale individuando punteggi intermedi tra ciascun elemento ponderale (**doc. 24**) e così ingenerando evidenti disparità di trattamento tra i candidati. E’ evidente, infatti, che l’ulteriore graduazione dei punteggi, avvenuta non in modo generalizzato ma per casi isolati, ha determinato un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio.

Anche per tale profilo di doglianza, i provvedimenti impugnati si rivelano palesemente illegittimi.

* * * * *

VI° SVIAMENTO NELL’ATTIVITÀ DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Sviamento.

Gli esiti concorsuali risultano illegittimi anche perché frutto di un patente sviamento della funzione pubblica dovuto ad un non corretto esercizio delle prerogative assegnate alla Commissione esaminatrice.

Come noto, infatti, nelle attività di valutazione vige il principio fondamentale secondo il quale i giudizi di tipo automatico non devono influenzare i giudizi connotati invece da aspetti discrezionali, sicché è necessario tenere distinti e separati i diversi profili procedendo alla disamina dei primi solo dopo che sono stati valutati i secondi con conseguente esaurimento della discrezionalità tecnica.

In tal senso, infatti, la conoscenza dei risultati derivanti dalla mera applicazione di criteri di giudizio automatici può condizionare la Commissione esaminatrice che, a ragion veduta, sarebbe nelle condizioni di poter orientare i propri giudizi compromettendo l'oggettività della valutazione.

Il divieto di commistione tra profili vincolati e profili discrezionali, sebbene affermato nelle procedure ad evidenza pubblica (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392), costituisce indubbiamente un canone fondamentale in quanto posto a presidio dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Orbene, come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice ha proceduto illegittimamente a validare in via preliminare i punteggi assegnati direttamente dal sistema computerizzato ai quesiti di lingua. Nel verbale del 25 gennaio 2019, infatti, viene formalizzato che *«la Commissione e le Sottocommissioni, relativamente ai predetti quesiti a risposta chiusa, hanno proceduto a visualizzare nella piattaforma la schermata nella quale sono riportati i quesiti e la risposta individuata come corretta dal Comitato tecnico scientifico istituito con D.M. n. 263/2018 s.m.i. Una volta selezionate tutte le risposte corrette nell'apposita schermata, il sistema ha*

prospettato i relativi punteggi, in modo automatizzato, sugli elaborati di tutti i candidati e consente ora l'accesso all'area di valutazione degli elaborati per la successiva fase di correzione dei cinque quesiti della prova non espressi in lingua straniera».

Tale *modus procedenti* ha così consentito ai commissari di conoscere preventivamente il punteggio ottenuto per i quesiti di lingua, avente un valore pari ad un quinto (20 punti su 100) del giudizio complessivo, potendo quindi incidere notevolmente sull'esito della prova scritta e quindi condizionare l'esito della successiva valutazione.

Si tratta di una gravissima violazione delle regole di correttezza dell'*agere* pubblico, invero suscettibile di incidere non solo sulla posizione dei singoli candidati (già graduati in relazione al punteggio ottenuto ancorché in forma anonima) ma più in generale sullo stesso andamento dei lavori, rendendo possibile definire il *trend* per ciascuna Sotto-Commissione.

La dedotta anticipazione dei giudizi vincolati, pertanto, ha reso inattendibili le successive valutazioni discrezionali, minando in radice la legittimità degli impugnati esiti.

Del resto, a riprova di un uso sviato della funzione pubblica, in alcuni casi le Sotto-Commissioni hanno addirittura proceduto ad effettuare la rivalutazione dei compiti proprio sulla base del risultato ottenuto nei quesiti a risposta chiusa, così dando dimostrazione lampante di un patente condizionamento nell'esercizio della discrezionalità tecnica.

A titolo esemplificativo, si consideri che nel verbale del 7 marzo 2019 (**doc. 25**), a conclusione dei propri lavori la 30° Sotto-Commissione effettuava un controllo finale sui giudizi formulati e, dopo aver corretto alcuni errori materiali, così disponeva: *«La commissione ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577, 7597 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua»*. Ai suddetti candidati, quindi, veniva alzato il voto relativo ai quesiti a risposta aperta in misura tale da raggiungere i 70 pt. e così consentire loro il superamento della prova scritta, sic!

Con successivo direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000738 del 20 maggio 2019 (**doc. 26**), pertanto, detti candidati venivano ammessi alla prova orale sulla base della motivazione, palesemente infondata, secondo la quale si erano verificati alcuni errori materiali nella compilazione dell'elenco.

Orbene, la dedotta circostanza è sintomatica delle modalità con le quali le Sotto-Commissioni hanno operato, non attenendosi alla rigorosa applicazione dei criteri di oggettivizzazione del giudizio, ma direzionando il proprio giudizio in ragione di esigenze diverse ed ultronee.

* * * * *

VII° INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1

48

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a fronte di tempi di correzione assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità degli elaborati predisposti dai candidati. Innanzi tutto, giova rimarcare che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva stabilito una durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato e ciò proprio in considerazione della necessità di rendere effettivo l'apprezzamento del compito svolto in rapporto ai parametri di valutazione predeterminati.

Al riguardo, infatti, era stato approvato un modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento, nel quale il Presidente richiamava appunto l'attenzione dei componenti sulle regole da rispettare, evidenziando tra l'altro che *«la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti»*.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto un lasso temporale congruo per la valutazione degli elaborati, come tale chiaramente vincolante e non derogabile.

Orbene, questa difesa di certo non ignora il tradizionale insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la doglianza inerente ai tempi di correzione delle prove concorsuali non può essere generalmente oggetto di sindacato di legittimità (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 luglio 2018, n. 7360; Cons. Stato, Sez.

VI, 10 aprile 2017, n. 1662), ciò non di meno si ritiene tale orientamento niente affatto conferente rispetto alla presente vicenda.

Come noto, infatti, il suddetto orientamento giurisprudenziale muove proprio dall'assunto secondo il quale «(...) *manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti*» e pertanto non sarebbe possibile astrattamente affermare la violazione dei criteri oggettivi di giudizio, posto che la “tempistica” dell'attività valutativa è questione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice.

Nella vicenda di cui è causa, invece, tale *potestas* si era consumata mediante l'esplicitazione di una regola generale che, in quanto formalmente assunta, impegnava l'organo tecnico nella formulazione dei giudizi. Come rilevato in giurisprudenza, infatti, «*I tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato*» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 485).

Orbene, nella vicenda di cui è causa si è assistito ad un notevole disallineamento tra la tempistica media imposta (30 min) e la reale cronologia dei lavori da parte delle Sotto-Commissioni: circostanza che, pur rappresentando un dato empirico, costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica, da apprezzare ancorché determini ragionamenti di tipo deduttivo.

In tal senso, non vi è chi non veda come la censura articolata non investa la correzione di un singolo compito (rispetto al quale non è certamente possibile

determinare l'effettivo tempo di correzione) concernendo invece l'operato dell'organo tecnico-complessivamente considerato.

Si tratta, in altri e più chiari termini, di una doglianza che attiene al profilo organizzativo dei lavori delle Sotto-Commissioni esaminatrici che si sono sempre e costantemente discostate dai tempi di correzione, dando luogo a discrepanze abnormi che senz'altro determinano l'illogicità delle determinazioni assunte.

La differenza tra la durata delle operazioni, come verbalizzata, ed il tempo che si sarebbe dovuto impiegare non è giustificabile né è plausibile, pur considerando la presenza – statisticamente occorrente – di compiti gravemente insufficienti che non necessitano di particolare attenzione.

La doglianza articolata, quindi, è certamente valutabile ed ammissibile. Secondo quanto rilevato in giurisprudenza, infatti, *«Sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità (ivi incluso quello imperniato sulla incongruità dei tempi di correzione), con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1511).

Come dimostrato *per tabulas*, l'illegittimità delle valutazioni emerge dal continuo, reiterato e quantitativamente consistente disallineamento rispetto alla tempistica media.

* * * * *

VIII° MANCATA DATAZIONE DELLA SCHEDA DI CORREZIONE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione della *lex specialis*. Eccesso di potere. Contraddittorietà.

Va inoltre eccepita la mancata trasparenza delle operazioni selettive a fronte della violazione delle regole di comportamento al cui rispetto l'organo tecnico si era auto-vincolata.

In particolare, risulta che le Sotto-Commissioni non abbiano formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate del verbale del 25 gennaio 2019, laddove era stato previsto che *«Il Presidente fa, inoltre, presente che (...) la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritti, con indicazione del numero e della data»*.

Orbene, contrariamente a quanto disposto, le Sotto-Commissioni non hanno datato le schede in questione, determinando così una grave incertezza sul momento in cui si sono effettivamente compiute le operazioni di valutazione per ciascun candidato. All'evidenza si tratta non solo di una violazione di tipo formale, che già di per sé idonea ad invalidare i giudizi espressi, ma anche di una illegittimità sostanziale in quanto è suscettibile di minare in radice la trasparenza dell'attività dell'organo valutativo.

* * * * *

IX° DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'USO DEI TESTI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione della *par condicio*. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della *lex specialis*, infatti, disponeva espressamente che i candidati «*Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana*». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati «*Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere*». In modo pedissequo, quindi, anche le Istruzioni operative appositamente pubblicate prima dello svolgimento della prova scritta (12 ottobre 2018) precisavano che si sarebbe potuto «*(...) consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere*».

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Orbene, nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo.

Ma non solo. Come rappresentato nell'esposto alla Procura della Repubblica di Roma, versato agli atti, in alcune sedi sarebbe stato finanche consentito di utilizzare strumenti elettronici.

Ne è risultata, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento dei candidati che ha inevitabilmente falsato i risultati delle operazioni selettive.

* * * * *

X° DIFFERENZE NOTEVOLI SULLE PERCENTUALI DI AMMESSI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamento.

La mancanza di idonee garanzie a presidio di valori irrinunciabili, quali l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di reclutamento, nonché la sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali hanno di fatto comportato che le operazioni selettive sfociassero in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli ammessi e/o il voto medio attribuito alle prove.

A titolo meramente esemplificativo, si consideri che se la Sotto-Commissione 4 ha avuto una quota irrisoria di bocciati e votazioni medie attestate ben oltre la soglia di idoneità (80 pt.), le Sotto-Commissioni 15 e 27 hanno prodotto risultati diametralmente opposti sia per quanto riguarda il numero di ammessi (intorno solo a circa 20%) che i giudizi formulati (con un punteggio medio inferiore a 40 pt.)

Le differenze in questione, peraltro, sono verificabili anche a livello territoriale e si sono concentrate soprattutto nelle regioni meridionali, quali Campania, Calabria e Sicilia, ove la percentuale di ammessi è stata di gran lunga inferiore alla media nazionale.

L'elaborazione statistica evidenzia delle disparità non compatibili con l'assegnazione casuale alla Sotto-Commissioni (e cioè il cd. sistema di correzione random), che invece avrebbe dovuto determinare oscillazioni contenute in percentuali fisiologiche, comunque inferiori al 5/10%.

I risultati, infatti, hanno prodotto scarti finanche superiori al 30%, esprimendo un dato statistico non giustificabile neanche mediante l'applicazione più estrema delle teorie probabilistiche.

In particolare, occorre rimarcare alcune evenienze che ingenerano forti dubbi circa il rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di anonimato della prova.

Con ogni evidenza, la mancata comunicazione da parte del Ministero resistente di tutti i dati informatici inerenti alla procedura concorsuale (codice sorgente dell'applicativo, file di log generato; database relativo alle operazioni di associazione prova/candidato; database relativo alle operazioni di assegnazione alle Sotto-Commissioni) impedisce allo stato di poter compiere una verifica tecnica sul *software* utilizzato.

Pur tuttavia, si segnalano alcune criticità da cui è possibile inferire, mediante un ragionamento logico fondato su presunzioni semplici, che si siano effettivamente verificate anomalie nel funzionamento del sistema computerizzato.

Basti ad esempio considerare quanto rappresentato nell'esposto penale ritualmente presentato, ove si dà conto di una curiosa corrispondenza in ciascuna sede concorsuale regionale tra il numero di candidati ammessi ed il numero di posti ivi disponibili nonostante la procedura fosse stato articolato su base nazionale.

Come si evince da un riepilogo elaborato sulla scorta delle informazioni pubblicate dal Ministero resistente (**doc. 27**), la distribuzione dei risultati non è affatto omogenea in quanto non risponde alle logiche statistiche della distribuzione gaussiana, paventando quindi una distorsione del meccanismo selettivo.

In tal senso, la deviazione rispetto sia alle media aritmetica che alla mediana dei risultati ottenuto a livello nazionale non appare in alcun modo giustificabile se non alla luce di cause esterne che hanno potuto determinare tale variabilità.

Significativo al riguardo è il dato dei ricorrenti ammessi con riserva, di cui solo il 13% ha superato la prova, rispetto ad una mediana del 47%.

E' presumibile, pertanto, che la procedura informatica sia stata viziata non avendo garantito la trasparenza delle operazioni.

* * * * *

**XI° SUL CONTENUTO DEI QUESITI IN RAPPORTO AL TEMPO ASSEGNATO -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Eccesso di potere. Illogicità e incongruità.**

L'esito della selezione concorsuale è poi risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.

Si fa riferimento ai quesiti n. 3 (*«Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?»*) e n. 5 (*«Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento*

57

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo»), dal cui testo ben si evince la patente violazione dell'art. 8, co. 3 del bando concorsuale, che, in attuazione dell'art. 10 del DM 3 agosto 2017 n. 138, disponeva espressamente che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera».

Del resto, a conferma della circostanza che la prova scritta dovesse essere strutturata come domanda di concetto volta a verificare le competenze e conoscenze generali del candidato circa le funzioni del dirigente scolastico, milita un ulteriore rilievo.

La *lex specialis*, infatti, circoscriveva l'approccio "problematico" soltanto alla prova orale, come espressamente previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a) a mente del quale detto esame consiste, tra l'altro, in «un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della **capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico**».

Orbene, va rimarcato che sebbene la composizione del quesito rientri pienamente nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione pubblica, essa è comunque valutabile in via giudiziale qualora sussistano comprovate ragioni di manifesta illogicità o incongruenza (cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 luglio 2012, n. 3215). In altri e più chiari termini, i profili di doglianza inerenti ai contenuti della prova sono senz'altro ammissibili nei limiti del sindacato esterno sulla discrezionalità tecnica.

Al riguardo, occorre evidenziare che la verifica sulla legittimità della tipologia dei quesiti formulati non può prescindere dalla disamina sistematica della disciplina di tale fase selettiva, ed in particolare della durata massima prevista per l'espletamento della prova che, nella vicenda di cui è causa, era estremamente breve, contenuta in 150 minuti.

In tal senso, il tempo assegnato ai candidati era del tutto insufficiente per affrontare casi specifici e quindi per strutturare la risposta in termini di un "parere" risolutivo per problematiche specifiche, anche su tematiche di dettaglio, in quanto determinato in rapporto a quesiti a risposta aperta che avrebbero dovuto essere formulati come domande di concetto.

Con ogni evidenza, la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla *lex specialis*, era senz'altro irragionevole e sproporzionata qualora l'elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di "casi", che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.

Del resto, si consideri che se è vero che nella tornata del 2011 furono sottoposti ai candidati alcuni "casi", la durata della prova era determinata in ben 8 ore (**doc. 28**).

Ne deriva, anche per tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

XII° INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo

2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994

59

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

I provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico devono essere censurati per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

Al riguardo, occorre evidenziare che potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali particolarmente qualificate (Magistrati della Corte dei Conti, Avvocati dell'Avvocatura di Stato, Professori Universitari, Alti Dirigenti dello stesso Ministero), purché tuttavia non avessero preso parte a corsi di formazione e/o preparazione per il concorso *de quo*.

In tal senso, l'art. 2, co. 2 dello stesso provvedimento istitutivo (ossia l'impugnato D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015) precisava che «*I componenti e i componenti aggregati del Comitato tecnico-scientifico, inoltre: (...) c) non debbono svolgere, o*

aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici».

La prescrizione in parola costituiva un oggettivo presidio organizzativo per evitare la sussistenza di evidenti ragioni di conflitto di interessi e, conseguentemente, rappresentava una condizione essenziale per prevenire un possibile esercizio sviato delle funzioni conferite.

Del resto, analoga preclusione era prevista anche per la composizione delle Commissioni esaminatrici, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'aver espletato attività formative dirette proprio ai candidati del concorso comporti un rischio concreto ed oggettivo di cointeressenze tra il docente/formatore e il discente/candidato.

Orbene, nel provvedimento istitutivo del predetto Comitato figurando componenti che, in considerazione delle predette ragioni di incompatibilità, non avrebbero dovuto essere nominati onde poter garantire la neutralità ed imparzialità della procedura.

Basti considerare, a titolo esemplificativo, la nomina del dott. Luigi Martano, dirigente scolastico in quiescenza.

In tal senso, infatti, egli figura tra i docenti in un corso a pagamento organizzato da una compagine sindacale (CISL) in collaborazione con un ente accreditato dallo stesso MIUR (Artedo) e finalizzato proprio alla preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (**doc. 29**).

La sussistenza di tali casi costituisce un serio ed obiettivo indice presuntivo in merito alla circostanza che il MIUR ha omesso ogni dovuto controllo sull'assenza di situazioni di incompatibilità e quindi di verifica delle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ancorché le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

XIII° INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno infine impugnati i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (**doc. 30**), nella parte in cui

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (**doc. 31**) e alla dott.ssa Busceti (**doc. 32**) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*».

In claris non fit interpretatio. Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (**doc. 33**), la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

Invero, è *ictu oculi* evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale

conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che

l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) *necessariamente con eserti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria*».

Pertanto, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo

politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni. Ne è riprova che, come risulta *per tabulas*, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (**doc. 34**) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (**doc. 35**).

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi

dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che *«Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962).

Tale *regula iuris* rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano "gravi ragioni di convenienza", nonché dall'art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale *«il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»*.

Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa (**doc. 36**) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle

autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato, le forti e motivate perplessità in ordine al mancato rispetto del principio dell'anonimato da parte del Ministero resistente, soprattutto tenendo conto della totale informatizzazione della tornata concorsuale, nonché i dubbi persistenti in merito al corretto abbinamento prova/candidato, anche alla luce di quanto avvenuto con il concorso docenti 2016, rendono ineludibile la necessità di un pieno controllo giudiziale sulle procedure poste in essere.

Pertanto, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto On.le Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

a) il codice sorgente ("algoritmo") che gestisce il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale talo software è stato adottato;

- b) qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali dei ricorrenti; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);
- c) i verbali d'aula relativi allo svolgimento della prova scritta computerizzata dei ricorrenti;
- d) gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alle prove scritte dei ricorrenti;
- e) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alle prove sostenute dai ricorrenti;
- f) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e formulazione dei giudizi;
- g) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018.

ISTANZA CAUTELARE

70

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

In tal modo, infatti, viene preclusa la possibilità di sottoporsi alla successiva prova concorsuale e, quindi, di godere della *chance* di dimostrare le proprie capacità e competenze professionali sul merito degli argomenti d'esame.

I ricorrenti, pertanto, vedono compromesso ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla progressione di carriera ed alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto, si consideri che, nel settore scolastico, le tornate di reclutamento per il profilo dirigenziale hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che gli ultimi concorsi ordinari sono stati banditi nel 2011 e nel 2004.

Ne deriva che, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, i ricorrenti non avrebbero certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera dirigenziale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 22 maggio 2019

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

R O M A

Istanza per la concessione di misure cautelari monocratiche

ex art. 56 cod. proc. amm.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe dall'avv. Guido Marone, evidenziano la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che la prova concorsuale orale è in corso di svolgimento, a far data dal 20 maggio, e si concluderà in un brevissimo lasso temporale, essendo previsto il termine delle operazioni nei primi giorni del mese di luglio 2019, come risulta dai calendari nelle more pubblicati dalle singole Sotto-Commissioni (**doc. 37**)

Con ogni evidenza, infatti, l'esaurimento di tale sessione d'esami è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori derivanti dall'ingiusta esclusione subita dai ricorrenti, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

72

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Napoli – Roma, 22 maggio 2019

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 22 maggio 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO

Ruolo:4.6 Avvocato

Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Data:24/05/2019 13:06:16

73

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 – 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 9531/2022 del 28 novembre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6416/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".